

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 9

Riunione del 28 ottobre 2009

05.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: RAGONE PASQUALE

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - estensore
- Avv. Massimo Baldi - Componente

A seguito di esposto – denuncia del Presidente della ASD Bitetto Volley Sig. Angelo Pantaleo la Procura Federale FIPAV, con relazione ex art. 72 Reg. Giur., deferiva il tesserato Pasquale Ragone, *“per avere ... tenuto in più occasioni, comportamenti in violazione del generale principio di lealtà e probità, tutti finalizzati a screditare, attraverso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altro tesserato e di altro sodalizio (nella persona del Presidente della ASD Bitetto Volley Angelo Pantaleo) e della Fipav (in ordine allo svincolo del tesseramento di atleti minori), attraverso la diffusione a mezzo della stampa, a mezzo web e di riproduzione di filmati”*.

Deliberata e ritualmente comunicata l’instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 28 ottobre 2009.

In detta riunione veniva sentito per la Procura Federale l’Avv. Edoardo Spighetti, il quale, precisato che le affermazioni lesive oggetto di contestazione e di cui la Procura Federale aveva avuto conoscenza diretta sarebbero contenute esclusivamente negli articoli apparsi sul quotidiano “Barisera” del 21.11.2008 e del 26-27.6.2009 e sul quotidiano “Il Resto” del 30.6.2009, chiedeva la sospensione del deferito per mesi 6.

Quanto invece alle riproduzioni video la Procura ha dichiarato che esse non sono state visionate né valutate a causa dell’impossibilità di ricondurre la pubblicazione di detti video all’incolpato.

Veniva altresì ascoltato il deferito il quale disconosceva la paternità delle affermazioni virgolettate riportate dai giornali, contestandone, in ogni caso, la loro lesività in quanto manifestazione del diritto di critica.

Ciò premesso questa Commissione, dopo aver attentamente esaminato e valutato la portata delle affermazioni attribuibili al deferito perché riportate tra virgolette, ritiene che in esse non vi siano affermazioni lesive della reputazione, dell’immagine o della dignità di tesserati o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

./.

Dette affermazioni, ancorchè inesatte, tendono a criticare il c.d. vincolo sportivo (istituto previsto dall'ordinamento di questa federazione) e non anche la reputazione, l'immagine o la dignità di tesserati e/o istituzioni sportive.

Peraltro questa Commissione aderisce all'interpretazione che la Procura Federale ha dato all'unica affermazione potenzialmente lesiva contenuta nell'articolo apparso su "Barisera" del 26-27.6.2009 in cui il Ragone, intervistato dalla giornalista Antonella Fazio, si domanda *"E che hanno fatto gli organi istituzionali ?"* e risponde *"l'orecchio da mercante. Come al solito se ne lavano le mani"* in quanto dette affermazione, se correttamente interpretate nel contesto in cui sono inserite, non possono che essere riferite al Sindaco del Comune di Bitetto ed al suo assessore allo sport.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Pasquale Ragone perché il fatto non sussiste.

f.to IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai

Affisso il 5 NOVEMBRE 2009